SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 937-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 maggio 1980
(V. *Stampato n.* **1099**)

modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 27 novembre 1980

nuovamente modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 aprile 1981 (V. *Stampato n.* **1099-B**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(MALFATTI)

di concerto con il Ministro del Tesoro
(PANDOLFI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 aprile 1981

Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo italiano e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), concernente i contributi al finanziamento del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, effettuato a Vienna il 22 gennaio e l'8 giugno 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È approvato lo scambio di note tra il Governo italiano e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), concernente i contributi al finanziamento del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, effettuato a Vienna il 22 gennaio e l'8 giugno 1978.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto concordato con lo scambio di note stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 1.550 milioni per gli anni 1978, 1979 e 1980, si provvede, quanto a lire 620 milioni, a carico del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, e quanto a lire 930 milioni mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno finanziario 1980 utilizzando per lire 620 milioni l'apposito accantonamento e per lire 310 milioni l'accantonamento: « Delega al Governo per l'emanazione del testo unico sulle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale della scuola ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni del bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 2.170 milioni per gli anni 1978, 1979, 1980, 1981, si provvede, nell'anno 1981, quanto a lire 1.550 milioni a carico del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e, quanto a lire 620 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno finanziario 1981.

Identico.